



# Tutela del minore e dei suoi diritti



**Qualora entrambi i genitori di un soggetto minore non possano esercitare la responsabilità genitoriale, si procede alla nomina di un**



**TUTORE**

# **Art. 357 codice civile: Funzioni del tutore**

- **I. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.**

# DA CHI VIENE NOMINATO IL TUTORE?

**Il compito di nominare il tutore spetta al Giudice Tutelare**

...se il giudice non riuscisse ad individuare un tutore adeguato tra gli ascendenti, i parenti e gli affini del minore, può rivolgersi a un ente di assistenza nel comune in cui è domiciliato il minore.



**Il minore non è obbligato a convivere con il tutore, ma può risiedere anche altrove.**



# Art. 330 c.c. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli

- 1. Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
- 2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

# Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Non è detta l'ultima parola perché in alcuni casi il giudice può reintegrare le prerogative genitoriali, ma occorre che questo non causi danni alla salute psico-fisica del minore. Precisamente questa possibilità è indicata dall'articolo 332 del Codice civile che recita così:

«il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».

Nel procedimento ex [art. 336 cod. civ.](#), sebbene non prettamente contenzioso, il figlio minore, come pure i genitori, è parte necessaria del giudizio, pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 354, comma 1, cod. proc. civ.](#) (cfr. Cass. Civ. n. 5256/2018 e Cass. Civ. n. 6644 del 2018).

Secondo le recenti pronunce sul tema, nei **cd. giudizi de potestate**, la posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento sia richiesto nei confronti di uno solo di essi, perché non si può capire ex ante se c'è concomitanza di interesse del minore con quello dell'altro genitore.

Deve essere applicato dunque il principio secondo cui è ravvisabile conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, e di conseguenza è necessaria la nomina d'ufficio di un [curatore speciale](#) che rappresenti e assista l'incapace ([art. 78, comma 2, cod. proc. Civ.](#)).



# ... quindi chi è il curatore speciale dei minorenni?

La figura del **curatore speciale dei minori** si rende necessaria quando i **genitori** sono temporaneamente **inadeguati** a tutelare la posizione del **figlio** in un processo in cui vengono discussi i suoi **diritti**. Se si avverte un **conflitto di interessi** tra il ragazzo ed i genitori, il Tribunale nomina un **curatore speciale d'ufficio** o su richiesta del pubblico ministero. Se il curatore è anche un avvocato, può costituirsi in giudizio personalmente, ricoprendo due ruoli in uno.

In altre parole, il **curatore speciale dei minori** si sostituisce al ragazzino ed agisce nel suo interesse quando i **genitori** o chi ne fa le veci non sono in grado di farlo.

Non si tratta, dunque, di un tutore ma di una figura che opera in una determinata situazione, in particolare in un **procedimento** di adottabilità o in cui si debba stabilire la responsabilità genitoriale sul **minore**.

Le **funzioni del curatore speciale** sono regolamentate dalla Legge 149/2001 che istituisce la difesa tecnica del ragazzo e che si basa sulle Convenzioni internazionali del fanciullo siglate a Strasburgo nel 1996 ed a New York nel 1989.

**Entrambi gli accordi considerano il minore come un soggetto autonomo portatore di interessi ed istanze personali a cui il curatore speciale deve dare voce.**